

Aggiornamenti normativi in materia di Emissioni in atmosfera e AUA

Roberto Esposito – DG Ambiente e Clima

Mantova, 18 settembre 2019



indice

Aggiornamenti normativi in materia di emissioni in atmosfera

- Dgr 982/2018 “attività scarsamente rilevanti”
- Dgr 983/2018 “attività in deroga”
- Dgr 5750/2017 «modifiche»

Futuri sviluppi regionali in materia di AUA

Statistiche AUA

TITOLI SOSTITUITI DALL'AUA

Scheda	TITOLI SOSTITUITI (art. 3 comma 1 d.lgs 59/2013)	TIPOLOGIA TITOLO (ai sensi della normativa settoriale)	
A	Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV, D. Lgs. 152/06 e smi	AUTORIZZAZIONE ESPRESSA	sono procedimenti che si chiudono necessariamente con una determina da parte dell'AC relativa all'impianto/stabilimento oggetto della domanda.
C	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D. Lgs. 152/06 e smi		
F	Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art.9 del D. Lgs. 99/1992		
D	Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e smi alle emissioni in atmosfera	AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE	Procedimenti basati su autorizzazioni previste per specifici settori cui i Gestori aderiscono; è un procedimento basato su silenzio-assenso.
G	Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e smi	COMUNICAZIONE	Procedimenti di varia natura che tendenzialmente possono non prevedere un'espressione da parte dell'AC (silenzio-assenso)
E	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 cc 4 e 6 della L. 447/1995		
B	Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/06 e smi per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento		

obbligatorietà dell'AUA

- ✓ **Art.3c.1:** *I Gestori degli impianti presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti **«7»** titoli abilitativi...;*
- ✓ **Art.3 c.3:** *È fatta comunque salva la facoltà dei Gestori di NON avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette SOLO a comunicazione, ovvero «e/o» ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP;*
- ✓ **Art.7c.1:** *È fatta salva la facoltà del Gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del d.lgs 152/06.*



- **AUA OBBLIGATORIA: SOLO** se nei titoli necessari all'esercizio vi è un' **AUTORIZZAZIONE ESPRESSA** (autorizzazione agli scarichi; autorizzazione emissione ex art.269; utilizzo fanghi da depurazione);
- Possibilità di aderire all'**AUTORIZZAZIONE GENERALE**, ricorrendone i presupposti (art.272), **SEMPRE** (anche in caso di autorizzazione espressa)




Regione
Lombardia

La Parte Quinta del d.lgs 152/06 prevede diversi regimi autorizzativi in funzione della «significatività» delle emissioni:

→ *D.LGS 15 novembre 2017, n.183 «riordino del quadro normativo in materia di emissioni»*



Titoli richiesti



Autorizzazione scarichi: ca 80%

Emissioni in atmosfera: ca 38%

Rifiuti: ca 9%

Rumore: ca 15%



OBIETTIVI

- Dgr 11 dicembre 2018, n.982 «scarsamente rilevante»
- Dgr 11 dicembre 2018, n.983 «attività in deroga»
- Dgr 18 dicembre 2017, n.7570 «modifiche»

- **SEMPLIFICAZIONE;**

Eliminazione di comunicazione scar. rilev;

Estensione attività in deroga;

Ampliamento regime modifiche «non sostanziali»

- **DIGITALIZZAZIONE / INTEROPERABILITA';**

Modulistica digitale SUAP

- **RAZIONALIZZAZIONE;**

Abrogazioni, accorpamento provvedimenti



IL PERCORSO SI COMPLETERA' CON L'EMANAZIONE DEI NUOVI ALLEGATI TECNICI SETTORIALI PER LE ATTIVITA' IN DEROGA.



d.Lgs 152/2006 Art. 272 c.1

l'art. 272 c. 1 del d.lgs 152/2006 (modificato dal d.lgs 183/2017) prevede che:

- non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta del d.lgs 152/2006, in quanto impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- l'autorità competente o la Regione può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i Gestori dei suddetti stabilimenti comunichino alla stessa o altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività;

In RL con la dgr n. 6631 del 29 ottobre 2001,(circolari T1.2010.1711 e T1.2012.15030) aveva previsto per le attività «scarsamente rilevanti» (o inquinamento scarsamente significativo) l'obbligo di effettuare la comunicazione in via preventiva al Comune.

Dgr 11 dicembre 2018, n.982



NOVITA' REGIONE LOMBARDIA (DGR 11 dicembre 2018, n.982)

- Aggiornamento elenco attività sulla base della nuova Parte I dell'allegato IV;
- ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO PER TUTTE LE ATTIVITA':

«i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività di cui all'allegato 1 sopra riportato non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di messa in esercizio o avvio dell'attività prevista dall'art. 272 c. 1»;

➤ Effetti sull'AUA:

NESSUNO (le attività erano già escluse dall'ambito di applicazione dell'AUA)

➤ Effetti per i SUAP (comuni):

Non è più necessario ricevere tale comunicazione, per nessuna delle attività di cui all'allegato IV parte I [→ aggiornamento piattaforme]



d.Lgs 152/2006 – art. 272 c.2 e 3

- i commi 2 e 3 dell'art. 272 prevedono l'adozione da parte delle Autorità competenti di autorizzazioni di carattere generale per talune tipologie di attività - cosiddette «in deroga» - al fine di semplificare il procedimento autorizzativo alla luce della standardizzazione dei cicli produttivi e del ridotto inquinamento atmosferico da queste generato;
- Procedimento semplificato: 45 giorni – silenzio assenso;
- **la d.g.r. 8832/2008 ed i successivi provvedimenti integrativi ed attuativi, (allegati tecnici) Regione Lombardia ha definito le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di tali attività**
- Il d.lgs 183/2017 ha modificato l'elenco delle attività «in deroga» ed alcuni criteri di adesione;
- Il DPR 59/2013 (Regolamento AUA): ha stabilito che:
 - l'autorizzazione generale può essere inclusa nell'AUA;
 - La domanda di adesione all'autorizzazione generale deve essere inviata al SUAP;

Dgr 11 dicembre 2018, n.983

D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983

Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

- **Estensione del campo di applicazione delle «Attività in deroga» (nuove tipologie di attività, innalzamento soglie di alcune attività esistenti);**
- **Fac simili modulistiche**
- **Trasmissione della domanda di adesione al SUAP in modalità telematica (piattaforme)**



[...]

EFFETTI SULL'AUA:

DA SUBITO:

- **ampliamento dei casi autorizzazioni in deroga (scheda D) → possibilità di non avvalersi dell'AUA (scheda D gode di percorso «preferenziale» ex art. 7 DPR 59/2013);**
- **Presentazione della domanda di adesione (SCHEDA D) al SUAP in modalità telematica (vedi PUILITINTOLAVANDERIE)**



Regione
Lombardia

Dgr 11 dicembre 2018, n.983

3. di stabilire che la domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 c. 3, nonché delle ulteriori comunicazioni di modifica o amministrative dovranno essere presentate al SUAP secondo le modalità di cui allegato 2;

Allegato 2 – quadro E -

14. La domanda - completa in ogni sua parte comprensiva degli allegati indicati nel modello “domanda di adesione” di cui all'allegato 3A, sottoscritta dal Gestore dello stabilimento, dovrà essere trasmessa al SUAP del Comune dove ha sede lo stabilimento, in modalità telematica, attraverso le piattaforme da questo indicati che dovranno aver integrato il modello sopra richiamato;

15. La domanda dovrà essere presentata allo sportello SUAP almeno 45 giorni prima dell'installazione presso lo stabilimento del nuovo impianto / della nuova attività, oppure del trasferimento dello stabilimento.

16. Il SUAP dovrà trasmettere immediatamente (entro 5 giorni) la domanda di adesione all'Autorità Competente e agli altri Soggetti competenti per il procedimento (vale a dire il Comune dove è situato lo stabilimento e il Dipartimento ARPA territorialmente competente).



Dgr 11 dicembre 2018, n.983

17. Laddove il SUAP non abbia adottato sistemi conformi al DPR 160/2010 ed alle specifiche per l'interoperabilità definite da Regione Lombardia per il ricevimento telematico delle domande di adesione, questa potrà essere trasmessa dal Gestore a mezzo Posta Certificata (PEC), utilizzando il modello di cui all'allegato 3A ("domanda di adesione");

Quadro F

18. Il procedimento, valido nel caso in cui il Gestore non intenda avvalersi dell'AUA, è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda al SUAP, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente **paragrafo E**.

19. L'autorizzazione in deroga assume efficacia, ed Il Gestore potrà quindi avviare l'attività, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione, secondo quanto previsto dall'art.272 c.3 del d.lgs. 152/2006, salvo quanto riportato ai successivi punti 20, 21 e 22.

20. RICHIESTA INTEGRAZIONI

21. DINIEGO

[sempre tramite il SUAP]



ALLEGATO 1 – innalzamento soglia

AD attività

6 Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a ~~700~~ 2200 tonnellate/anno

14 ~~Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno~~

Treatmento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume uguale o inferiore a 30 m³.

17 Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a ~~3,5~~ 22 tonnellate/anno

~~Prodotti in calcestruzzo e gesso~~

23 Attività di betonaggio e/o di produzione di conglomerati cementizi in quantità non superiore a 1000 ~~540~~ tonnellate/anno

24 Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 110 ~~35~~ tonnellate/anno

27 Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 220 ~~35~~ tonnellate/anno


35 ~~Treatmento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di treatmento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno~~



n. AD	attività
41	Medi impianti di combustione industriali di potenza inferiore a 15 MWt - NEW
42	Lavorazione materiali lapidei NEW
43	Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti - NEW
44	Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale con produzione minore di 10 t/g - NEW
45	Lavorazione del vetro - NEW

MODIFICHE AUA

MODIFICHE NON SOSTANZIALI (art. 6)



Segue il procedimento dell'art. 4 (120-150 gg)

*Si rimanda alla tabella successiva per la definizione di modifica sostanziale per ciascun titolo abilitativo

DEFINIZIONE MODIFICHE SOSTANZIALI (art. 6)

Ricordato che il DPR 59/2013 (art. 6 c.4) prevede «*le Regioni possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali...*», ma che ad oggi non esiste una definizione di modifica sostanziale in ambito AUA, si richiamano al fine di agevolare gli operatori nella «classificazione» di una modifica, una definizione generale di «modifica sostanziale» applicabile a tutti i titoli, in mancanza di definizioni settoriali specifiche e alcune definizioni specifiche, dove attualmente previste dalle normative settoriali.

	TITOLO ABILITATIVO	MODIFICA SOSTANZIALE
	Tutti (definizione generale)	modifica che, a giudizio dell'autorità competente, possa avere effetti significativi e negativi sull'ambiente
A	Autorizzazione allo scarico su suolo, in acque superficiali (CIS), in pubblica fognatura (FC)	“scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente” (art. 124, comma 12, D. Lgs. 152/2006)
C	Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera	D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7570 Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
G	Comunicazioni semplificate in materia di rifiuti	Casistiche individuate nel D.d.g. 25 luglio 2011 - n. 6907 - Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti »

Emissioni in atmosfera: modifiche

D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7570

Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

- Approvare l'allegato (allegato 1) riportante gli **indirizzi regionali in materia di modifiche impiantistiche ai sensi della Parte Quinta del d.lgs 152/06** e s.m.i.,(allegato 1);
- Disposto che le comunicazioni di **modifica non sostanziale saranno trasmesse ai SUAP** in via telematica attraverso le piattaforme già in uso sul territorio regionale per la gestione delle pratiche AUA;
- Disposto che la messa a regime delle piattaforme di cui al punto precedente sarà preventivamente comunicata da Regione Lombardia e che **fino a tale data, le comunicazioni di modifica non sostanziale saranno trasmesse alle Autorità Competenti** secondo le modalità da queste definite ed utilizzando i modelli approvati con il presente provvedimento;



EFFETTI SULL'AUA:

DA SUBITO: ampliamento dei casi di modifica NON SOSTANZIALE relativi alle emissioni in atmosfera → procedura «silenzio-assenso»

IN FUTURO: trasmissione della comunicazione di modifica non sostanziale al SUAP (previsione di un transitorio) → IN ATTEDA DGR LOMBARDIA

Nuove disposizioni cds

il d.lgs 127/2016 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizio” (aggiorna la L 241/90); → La CdS è sempre obbligatoria (sincrona o asincrona)

Modifica alcuni artt. Del 59/2013 → la CdS è sempre obbligatoria in caso di AUA ? Chi la convoca (SUAP o Provincia) ?

LR 36/2017 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi»

Art.2 comma 2 lett b.1 septies. In caso di conferenza di servizi riguardante [...] autorizzazione unica ambientale, si applicano i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

**PREVALE IL DPR 59/2013 → LA CDS E’ OBBLIGATORIA LADDOVE E’
ESPLICITAMENTE PREVISTA DAL DPR 59/2013;**

PER QUANTO CONCERNE LE MODALITA’, APPLICO LA NUOVA CDS



Regione
Lombardia

Modifiche CdS

DPR 59/2013 modificato dal d.lgs 127/2016

4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. ~~Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.~~ La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. ~~I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.~~

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi.

7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

Nuove disposizioni cds

Autorizzazioni richieste	Titoli abilitativi richiesti con l'AUA	Riferimento DPR 59/2013	Obbligatorietà a Conferenza dei Servizi	Autorità procedente per la Conferenza dei Servizi
AUA + ulteriore titolo	qualsiasi	Art. 4 c.4 e 5 (PROCEDIMENTO UNICO)	SI	SUAP
Solo AUA	c) Rilascio autorizzazione ex art. 269 d.lgs 152/06	Art. 4 c.7	SI	PROVINCIA
Solo AUA	Qualsiasi eccetto c) rilascio autorizzazione ex art. 269 d.lgs 152/06	Art. 4 c.7	NO	PROVINCIA

^[1] Si ricorda che, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/06 la conferenza dei servizi è obbligatoria solo nel caso di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti nuovi; è facoltà dell'Autorità competente convocare la conferenza in tutti gli altri casi (es. modifica, rinnovo).

VOLTURE AUA

premesse

Il DPR n.59/2013 “Regolamento AUA”, non disciplina esplicitamente il procedimento di “voltura”, ossia della sola variazione dell’intestazione dell’autorizzazione.

Regione Lombardia, aveva stabilito – nell’ambito della sopra richiamata circolare regionale n. 19 del 05.08.2013 (paragrafo “Tipologie di istanze soggette al Regolamento”) - che il procedimento di voltura potesse essere equiparato, dal punto di vista amministrativo, a quello di “modifica non sostanziale” e di conseguenza potessero essere trasmesse direttamente all’Amministrazione Provinciale in qualità di Autorità Competente, secondo le logiche dell’art. 6 comma 1 del DPR 59/2013.

Obiettivi:

uniformità amministrativa,

aggiornare il Registro AUA anche con le necessarie informazioni derivanti dai procedimenti inerenti il cambio di ragione sociale/intestazione dell’AUA,

→ **le volture dovranno essere trasmesse al SUAP, utilizzando le piattaforme messe a disposizione da questi.**

PREVIA COMUNICAZIONE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA (DGR)



Regione
Lombardia

prospetto

procedimento	oggi	Dal 2020
Prima AUA, Rinnovo AUA, Mod. sost. AUA (dpr 59/2013)	SUAP	SUAP
Voltura AUA (Circolare RL agosto 2013)	PROVINCIA	SUAP
Mod. non sost. AUA (dpr 59/2013)	PROVINCIA	SUAP
Autorizzazione in deroga alle emissioni (ADEM)	SUAP	SUAP

**Preventiva comunicazione
da parte di Regione
Lombardia**

Sviluppi normativi Regione

Delibera finalizzata a:

- Approvare modulistiche digitali e interoperabili per VOLTURA e MODIFICHE NON SOSTANZIALI (dgr 7570/2017);
- Stabilire trasmissione al SUAP delle stesse, prevedendo periodo transitorio di adeguamento (1.1.2020);
- Eventuali ulteriori indicazioni AUA (ambito applicazione, recepimento novità legislative...);

PREVISIONE: OTTOBRE-NOVEMBRE 2019

Aggiornamento della modulistica alle novità introdotte dal d.lgs 183/207 («emissioni in atmosfera»)

PREVISIONE: 2020



ISTANZE AUA

Fonte MUTA, sett. 2019


Totale istanze AUA presentate in Regione Lombardia		
TOTALE AUA REGISTRO (MUTA)	9040	
<i>INTEROPERABILITA'</i>	<i>(6300)</i>	<i>(57%)</i>
«CARTACEE» (extra-Registro)	Ca 4.000	
TOTALE AUA	13000	ca 2.200 istanze/anno

Osservazioni:

- Trend crescente interoperabilità;
- Diminuzione istanze presentate (meccanismi adesione all'AUA)
- Totale AUA (ca 9600) è «realistico» ??

ISTANZE AUA PER PROVINCIA

istanze AUA per Provincia



Censimento SUAP

SPORTELLI UNICI IN LOMBARDIA

(aggiornamento al 02/11/2017)

FORME DI GESTIONE DEGLI SPORTELLI UNICI IN LOMBARDIA


SINGOLA	418 Comuni
IN DELEGA alle CCIAA	348 Comuni
ASSOCIATA fra comuni	757 Comuni (90 associazioni)
TOTALE Comuni	1.523

856
SUAP

SOLUZIONI INFORMATICHE PRESSO SUAP

PIATTAFORMA	N.	%
IIUG	646	75%
GLOBO SRL	104	12%
MUTA	19	2%
Applicativi vari	52	6%
PEC	35	4%
tot	856	100%

Piattaforme SUAP



Fonte dati: Unioncamere – Nov 2017



TEMPI CONCLUSIONE

Fonte dati: Unioncamere (IIUG) – Nov 2017

TOTALE ISTANZE: 2014 - 2017

STATO DEL PROCEDIMENTO	N. ISTANZE	5
Annullata	178	4%
Chiusa negativamente	78	2%
Chiusa positivamente	1725	43%
Inoltrata	1682	42%
da inoltrare	110	3%
conferenza servizi	56	1%
richiesta integrazione	148	4%
PROCEDIMENTI TOTALI	3977	
PROCEDIMENTI CHIUSI	50%	
Durata media dei procedimenti* chiusi	278 giorni	

**Non tiene conto dell'interruzione dei tempi per richiesta integrazioni*

PERIODO DI PRESENTAZIONE	TOTALE PRATICHE PRESENTATE	TOTALE PRATICHE CHIUSE	PERCENTUALE PRATICHE CHIUSE	TEMPI MEDI DI CHIUSURA
2014 - 2015	1317	936	71%	362
2016	1393	742	53%	244
2017	1267	298	23%	107
Totale 2014-2017	3977	1976	50%	279